

ESTESO L'OBBLIGO DI NOMINA DEL SINDACO O DEL REVISORE NELLE S.R.L.

Il codice della crisi d'impresa abbassa i limiti che rendono obbligatoria la nomina del sindaco (o collegio sindacale) e/o del revisore. È ora sufficiente che la società superi, per due esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti: attivo 2 milioni di euro, ricavi 2 milioni, dipendenti 10. La nomina dovrà essere effettuata entro il 16 dicembre 2019.

1. Sindaco e revisione legale dei conti nelle s.r.l.

Nelle società a responsabilità limitata, lo statuto può prevedere che l'assemblea dei soci possa nominare, alternativamente:

- un sindaco unico o il collegio sindacale, a cui affidare sia il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione (in breve "controllo di legalità"), sia la revisione legale dei conti;
- un sindaco unico o il collegio sindacale, incaricato solo del controllo di legalità, con la conseguente necessità di nominare anche un revisore legale o una società di revisione;
- un revisore legale o una società di revisione, deputato al solo controllo della contabilità e del bilancio.

La nomina è obbligatoria qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 2477 del codice civile.

2. L'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo

Il codice della crisi d'impresa, approvato con D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha accentuato il ruolo del collegio sindacale (e del revisore) nell'ambito della prevenzione e tempestiva emersione della crisi di impresa, e conseguentemente abbassato i limiti patrimoniali ed economici (art. 2477, co. 2, lett. c), superati i quali, la società deve procedere alla nomina del sindaco o del revisore. È infatti sufficiente che sia superato, per due esercizi consecutivi, uno (e non più due) dei seguenti limiti:

- 1) attivo dello stato patrimoniale: euro 2 milioni (invece che 4,4);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 2 milioni (invece che 8,8);
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (invece che 50).

La nomina resta inoltre obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi (invece che due), non è superato alcuno dei predetti limiti, con l'effetto che, in tale evenienza, il sindaco e il revisore, salvo esplicita previsione statutaria, non decadono, ma viene meno l'obbligo di nominarli alla scadenza del mandato.

Le società che hanno superato i suindicati nuovi limiti negli esercizi 2017 e 2018, dovranno nominare un organo di controllo e/o un revisore (considerando le alternative di cui al §1) entro il 16 dicembre 2019 e, se necessario, previamente aggiornare lo statuto non compatibile con le nuove previsioni (ad esempio, se contiene una clausola che faccia esplicito riferimento ai vecchi limiti).

Le società che, invece, hanno superato i più elevati previgenti limiti, dovranno provvedere alla nomina entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018.

3. Le conseguenze della mancata nomina

Deve ritenersi che, nel caso in cui l'assemblea, debitamente convocata, non provveda a nominare l'organo di controllo, si verifichi una causa di scioglimento della società, con conseguenti responsabilità degli amministratori ove essi non provvedano ai conseguenti adempimenti. Inoltre, non sono validamente assunte le delibere che presuppongono un'attività da parte di tale organo (es. approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili in assenza della relazione dei sindaci) ed è fondata l'impugnazione del bilancio.

Inoltre, pur non esistendo una disposizione che sanzioni esplicitamente la mancata istituzione dell'organo di controllo, viene ampliato il novero dei soggetti che possono supplire all'inerzia dell'assemblea, in quanto può provvedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, che riscontri il superamento delle soglie e la mancata nomina dell'assemblea.

11 marzo 2019